Assicurazione MULTIGARANZIA per alberghi e strutture ricettive

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: "Protezione Turismo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multigaranzia per assicurare alberghi, residence e strutture ricettive turistiche in genere. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio; B - Furto e rapina; C - Responsabilità Civile; D - Fermo attività; E - Tutela legale e Assistenza. Incendio ed R.C. sono considerate sezioni di garanzia base. Le altre sezioni sono concedibili purché presente almeno una sezione di garanzia base.



Che cosa è assicurato?

✓ Sezione A - Incendio

Questa sezione copre i danni materiali e diretti al FABBRICATO e/o al CONTENUTO e alle altre cose assicurate dell'albergo o struttura ricettiva assicurata causati da incendio, esplosione o scoppio e delle loro conseguenze: danni da fumo, spese di demolizione e sgombero e di trasloco del contenuto, oneri di urbanizzazione, costi di riprogettazione del fabbricato, spese peritali.

È possibile assicurare anche l'eventuale DEPENDANCE (se conforme alla relativa definizione di polizza).

√ Sezione B - Furto e Rapina

Questa sezione comprende furto, rapina ed estorsione, per poi estendersi agli eventuali atti vandalici o guasti provocati dai ladri (compreso furto infissi) durante il furto o la rapina, anche solo tentati. Previste soluzioni sia che si tratti di un esercizio ricettivo alberghiero ad apertura annuale sia stagionale, compresi i periodi di chiusura; sia l'estensione ai danni da furto per il contenuto dell'eventuale DEPENDANCE.

Sono previste garanzie peculiari per gli esercizi alberghieri come la copertura contro il furto delle COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE e il furto dei VEICOLI DEI CLIENTI ALL'APERTO O IN AUTORIMESSA che possono convivere con le analoghe coperture presenti nella sezione Responsabilità Civile.

✓ Sezione C - Responsabilità Civile

L'assicurazione R.C. tutela l'albergatore (o anche il solo proprietario) per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati all'esercizio dell'attività ricettiva, compresi: sale congressi, magazzini e depositi, i parchi, i giardini, i giochi per i bambini, ma anche strade private, autorimesse e parcheggi, recinzioni e cancelli (anche automatici) nonché eventuali responsabilità derivanti dalla gestione di bar, spacci e negozi, per estendersi ai danni occorsi in occasione di feste, concerti, convegni, dall'utilizzo di cani da guardia, dall'esistenza di tende e tendoni, insegne luminose e cartelli pubblicitari, ecc.

La garanzia base R.C. dell'attività prevede, in automatico, la copertura R.C.O. già comprensiva anche della garanzia R.C. MALATTIE PROFESSIONALI.

Sono previste inoltre le seguenti garanzie sempre operanti in relazione al rischio assicurato: Committenza auto; R.C. personale degli addetti; R.C. personale dei soggetti non dipendenti; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio; Danni da operazioni di carico e scarico; Prelievo, consegna di attrezzature, scorte e prodotti; Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati; Danni da interruzione o sospensione di attività; Inquinamento accidentale; Committenza lavori di straordinaria manutenzione; Attività di intrattenimento ed arte varia; Danni causati da animali - Attività di agriturismo; Organizzazione di gite ed escursioni; Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati; Errato trattamento dei dati personali ("Privacy"). (seaue)



Che cosa è assicurato? (segue)

✓ Sezione C - Responsabilità Civile

Inoltre, è possibile prestare la garanzia R.C. DELL'ALBERGATORE per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non consegnate.

✓ Sezione D - Fermo attività

Questa sezione comprende una DIARIA per fermo attività col massimo di 90 giorni (con franchigia 3 giorni), con una formula innovativa per determinare la percentuale di diaria da riconoscere in caso di danni diretti inferiori a 20.000 euro (50.000 euro per Terremoto o Inondazione/Alluvione).

✓ Sezione F - Tutela Legale e Assistenza

La TUTELA LEGALE copre le spese per l'assistenza di un legale nel caso di controversie per fatti accaduti in relazione all'attività alberghiera, comprese le vertenze contrattuali con i fornitori, dipendenti e con i clienti (opzionale il PACCHETTO SICUREZZA).

La sezione ASSISTENZA prevede le consuete prestazioni di assistenza (invio elettricista, idraulico, ecc.) a favore della struttura ricettiva assicurata

Per la gestione dei sinistri Tutela Legale e Assistenza AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli di polizza denominati "Esclusioni".

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

Sezione A - Incendio

Sono esclusi i danni causati da: atti di guerra, insurrezione e simili; causati da radiazioni o esplosioni atomiche; di smarrimento, furto, rapina, ammanchi avvenuti in occasione di eventi garantiti. Inoltre, sono esclusi i danni da eventi catastrofali, salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie Terremoto e Inondazione, Alluvione, se acquistate.

Salvo, patto speciale, sono esclusi stabilimenti balneari e relative strutture; case in legno, roulottes, camper, case mobili e bungalows non in muratura.

Sezione B - Furto e Rapina

È escluso il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure da persone incaricate della sorveglianza dei locali. È escluso il furto avvenuto in concomitanza di truffa; il furto di cose non assicurate e il furto di quelle poste all'aperto, salvo quanto espressamente previsto dall'apposita garanzia. (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

Sezione C - Responsabilità Civile

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: da inquinamento non accidentale; da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi.

Sezione D - Fermo attività

La DIARIA non è riconosciuta per i periodi di chiusura stagionale, in caso di fallimento, liquidazione, cessione dell'azienda. La garanzia CYBER RISK non rimborsa i danni all'hardware.

a garanzia erbek kisk nom minoorsa raamii an narawar

Sezione F - Tutela Legale e Assistenza

La TUTELA LEGALE è esclusa per materia fiscale, tributaria e amministrativa.

Per l'ASSISTENZA qualora l'Assicurato non usufruisca di una prestazione, non sono previsti indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo a ogni sezione sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura.



Dove vale la copertura?

Per l'ubicazione assicurata sul territorio italiano (o San Marino, Città del Vaticano) per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, D - Fermo attività. L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto); l'assicurazione R.C.O. è valida per il mondo intero. La garanzia Tutela Legale è operante per le controversie verificatisi in Italia. L'Assistenza è valida per i sinistri avvenuti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. il cambio di attività esercitata da Albergo a Colonia marina o montana). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo per perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.